

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERNARDI, MICOLINI, FONTANA Elio, JERVOLINO
RUSSO, DI STEFANO, SALERNO, DI LEMBO, D'AMELIO e CALVI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1987

Ricostruzione nell'assicurazione obbligatoria italiana delle
posizioni assicurative dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia

ONOREVOLI SENATORI. — Nella precedente legislatura erano state presentate alla Camera dei deputati due proposte di legge (n. 2303 dei deputati Ferrari Marte ed altri e n. 3094 dei deputati Cristofori ed altri), che avevano dato vita al testo unificato approvato dal comitato ristretto nella Commissione lavoro e che intendiamo qui riproporre.

Con la legge 2 maggio 1983, n. 181, il Parlamento ha disposto la ricostituzione, a tutti gli effetti, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'INPS, delle posizioni assicurative trasferite all'INAS libico in base all'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, mediante versamento all'INAS stesso, da parte dello Stato, dell'ammontare, ridotto del 50 per cento, delle

riserve matematiche delle pensioni o quote di pensioni corrispondenti alle posizioni assicurative da ricostruire, relativamente ai periodi di lavoro compiuti in Libia anteriormente al 1° luglio 1957.

Con la stessa legge n. 181, il Parlamento ha disposto, altresì, il mantenimento in vigore delle disposizioni in materia previdenziale contenute nel decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, al fine soprattutto di non far perdere agli interessati il diritto all'assegno temporaneo mensile di importo pari ai trattamenti minimi di pensione vigenti in Italia, nei casi in cui i contributi relativi alle posizioni ricostituite in base alla predetta legge non sono sufficienti, da soli o unitamente a quelli versati per lavoro svolto in Italia dopo il rimpatrio, a

far acquisire un diritto a pensione secondo le norme comuni, a causa dell'esclusione dei periodi compiuti in Libia tra il 1° luglio 1957 ed il 21 luglio 1970, mentre il diritto all'assegno temporaneo mensile si può conseguire con il computo anche di questi ultimi periodi, i quali possono essere comprovati in mancanza di idonea documentazione con dichiarazioni di responsabilità rilasciate dagli interessati.

La presente proposta di legge ha lo scopo di consentire l'utilizzazione piena dei predetti periodi non solo ai fini del diritto ad una prestazione di importo *standard*, cioè pari al trattamento minimo di pensione, quale è l'assegno temporaneo mensile, ma anche ai fini della misura della prestazione pensionistica che deve spettare ai lavoratori già occupati in Libia, secondo le norme comuni, in dipendenza della loro intera carriera assicurativa.

In tal senso, la proposta di legge che si propone ha anche lo scopo di riparare nel modo giusto e appropriato, con la ricostituzione nell'assicurazione italiana, a totale carico dello Stato, delle posizioni assicurative relative ai periodi di lavoro compiuti in Libia tra il 1° luglio 1957 ed il 21 luglio 1970, al danno subito dai nostri connazionali per effetto delle note misure limitative libiche che hanno portato alla confisca dei loro beni, diritti ed interessi, ivi compresi i diritti in materia previdenziale.

Il provvedimento che si propone è analogo al decreto ministeriale 6 novembre 1973 emanato, a seguito della legge 9 ottobre 1971, n. 979, di ratifica dell'accordo italo-rumeno del 23 gennaio 1968, concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso fra l'Italia e la Romania, per la ricostituzione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'INPS delle posizioni assicurative relative ai periodi di assicurazione compiuti in Romania da cittadini italiani costretti a suo tempo a rimpatriare da tale Stato subendo la perdita dei loro beni, diritti ed interessi.

I singoli articoli della proposta di legge vengono qui di seguito illustrati.

L'*articolo 1* prevede la facoltà per i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia di chiedere la ricostituzione nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei periodi di assicurazione compiuti in Libia tra il 1° luglio 1957 ed il 21 luglio 1970, per lavoro sia dipendente che autonomo.

L'*articolo 2* prevede la ricostituzione di cui all'articolo 1 con le modalità previste per il riscatto dei periodi di lavoro subordinato compiuti all'estero e l'accollo allo Stato dell'intero relativo onere.

L'*articolo 3* prevede l'obbligo per gli interessati di presentare la domanda di ricostituzione corredata da idonea documentazione comprovante la qualifica professionale e la durata dei periodi di assicurazione compiuti in Libia, o, in mancanza, da apposita dichiarazione di responsabilità. Ciò in considerazione della difficoltà effettivamente esistente per ottenere dalle competenti autorità libiche il rilascio della necessaria documentazione assicurativa.

L'*articolo 4* prevede il rimborso agli interessati dei contributi dagli stessi versati per i periodi per i quali opera la ricostituzione di cui trattasi.

L'*articolo 5* stabilisce che le prestazioni spettanti in base al provvedimento in questione non possono avere decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore.

L'*articolo 6* prevede la possibilità per il Governo italiano di surrogarsi al lavoratore italiano nei diritti verso il Governo libico.

L'*articolo 7* stabilisce che per l'onere si fa riferimento agli stanziamenti residui delle leggi sugli indennizzi (n. 16 del 1980, n. 135 del 1985) e della precedente legge per il recupero dei contributi versati dai lavoratori italiani di Libia all'INPS. (n. 181 del 1983).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia hanno facoltà di chiedere la ricostituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per i periodi di assicurazione compiuti in Libia, per lavoro dipendente od autonomo, dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970, colpite da misure limitative libiche.

2. Detta ricostituzione può essere chiesta anche dai superstiti dei cittadini italiani di cui al comma 1 purchè in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 2.

1. La ricostituzione di cui al precedente articolo 1 è effettuata con le modalità previste dall'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dall'articolo 2-*octies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, accreditando, per ciascuna settimana coperta da assicurazione in Libia, il contributo base corrispondente alla classe media in vigore in Italia nei periodi cui i contributi si riferiscono; il relativo onere è posto a carico dello Stato.

Art. 3.

1. Per ottenere la ricostituzione di cui al precedente articolo 1 gli interessati debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda corredata da idonea documentazione comprovante la qualifica professionale e la durata dei periodi di assicurazione.

2. Qualora gli interessati non siano in grado di produrre la documentazione di cui al comma 1, gli stessi possono rilasciare un'apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'arti-

colo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

1. È rimborsato d'ufficio agli interessati, in occasione della liquidazione della pensione, l'ammontare dei contributi o delle somme versati direttamente dagli stessi interessati all'Istituto nazionale della previdenza sociale in relazione a periodi per i quali sono considerate efficaci le posizioni assicurative in base all'articolo 1.

Art. 5.

1. Le prestazioni di cui alla presente legge non possono avere decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.

1. Il Governo italiano è autorizzato a sostituirsi agli interessati negli eventuali diritti verso l'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico e a regolare con il Governo libico ogni questione concernente i diritti stessi.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti dall'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, nonché dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1983, n. 181, e dall'articolo 12 della legge 5 aprile 1985, n. 135.